

DIRITTO

La Cassazione stringe sulla custodia cautelare: manette più difficili se i fatti sono lontani nel tempo

—di **Alessandro Galimberti** | 14 giugno 2016

Manette cautelari molto più difficili da applicare se i fatti su cui il giudice sta decidendo sono ormai lontani nel tempo. La Corte di Cassazione – Sesta penale, sentenza 24476 depositata il 13 giugno – torna ancora una volta sulla riforma della custodia cautelare dello scorso anno (legge 47/2015) per sottolineare che, oggi, il ricorso agli arresti prima della sentenza definitiva di colpevolezza è davvero una *extrema ratio*. E come tale va motivato dettagliatamente, sia sotto il profilo della “concretezza” del pericolo di reiterazione del reato, sia sotto quello della “attualità” del pericolo: così facendo il giudice dovrà tener conto che tanto più lontani sono i fatti indagati, tanto più stringente e puntuale dovrà essere la motivazione che anticipa il ricorso al carcere (o ai domiciliari).

I fatti che hanno indotto la Corte ad annullare una decisione del Riesame di Roma del febbraio scorso riguardavano una turbativa d'appalti avvenuta nel Viterbese tra il 2014 e il 2015. L'imprenditore indagato, nel frattempo dimessosi dalle cariche sociali, era stato costretto ai domiciliari dal Gip del luogo sulla base di una serie di intercettazioni telefoniche e poi sulla constatazione che, nonostante le dimissioni, avrebbe potuto comunque continuare a “influire” sul procedimento amministrativo.

La Sesta penale ha censurato le due decisioni di merito contestandone le motivazioni, carenti dal punto di vista dell'attualità dei rischi di reiterazione o di inquinamento probatorio, e ricordando che le nuove regole sulla custodia cautelare richiedono ai giudici uno sforzo mirato a dimostrare che ci sono tutte le condizioni soggettive e oggettive perché l'indagato torni a commettere “quel” reato o a cercarne l'impunità. E il decorso del tempo tra i fatti contestati e l'ordinanza di custodia restrittiva è un'oggettivo ostacolo logico temporale per anticipare una privazione della libertà che, fisiologicamente, è l'effetto e l'esito di un processo, non invece la premessa.